



Associazione ***MONTE ROSA FORESTE***

sede: C.so Roma 35 - 13019 VARALLO (VC)
C.F. 91013070023 - P.IVA 02249740024

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MONTE ROSA FORESTE

Approvato dall'Assemblea straordinaria del 18/12/2020



INDICE DEGLI ARTICOLI

TITOLO I: COSTITUZIONE E SCOPI	3
ART. 1 - Denominazione	3
ART. 2 - Sede	3
ART. 3 - Durata.....	3
ART. 4 - Acronimo ETS (Ente Terzo Settore)	3
ART. 5 - Scopi.....	3
ART. 6 - Oggetto sociale	4
TITOLO II: NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO	6
ART. 7 Norme sull'ordinamento interno	6
ART. 8 - Gli associati	6
ART. 9 - Procedura di ammissione	7
ART. 10 - Diritti e doveri degli associati.....	7
ART. 11 - Cause di cessazione del rapporto associativo	8
ART. 12 - Controversie.....	8
ART. 13 - Persone retribuite	8
TITOLO III: ORGANI SOCIALI	9
ART. 14 - Organi dell'Associazione	9
ART. 15 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento	9
ART. 16 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum.....	10
ART. 17 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum	11
ART. 18 - Nomine degli organi elettivi	11
ART. 19 - Elezione del Consiglio Direttivo	11
ART. 20 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica	11
ART. 21 - Competenze del Consiglio Direttivo	12
ART. 22 - Il Consiglio Direttivo: convocazione, funzionamento e voto	13
ART. 22 bis - Il Presidente: poteri e durata in carica	13
ART. 23 - Consiglieri	14
ART. 24 - Segretario	14
ART. 25 - Direttore	15
ART. 26 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento	15
ART. 27 - Competenze dell'organo di controllo.....	15
ART. 28 - Organo di revisione legale dei conti	16
TITOLO IV: I LIBRI SOCIALI	16
ART. 29 - Libri sociali e registri	16
TITOLO V: NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO.....	17
ART. 30 - Patrimonio dell'Associazione	17
ART. 31 - Esercizio sociale e destinazione dei residui.....	18
ART. 32 - Rendiconto annuale e bilancio di esercizio	18
TITOLO VI: ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE	18
ART. 33 - Pianificazione delle attività	18
TITOLO VII: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.....	19
ART. 34 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	19
TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI	19
ART. 35 - Disposizioni finali	19

ART. 1 - Denominazione

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "**Associazione Monte Rosa Foreste**", di seguito indicata anche come "Associazione".

ART. 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Varallo (VC) in C.so Roma, 35.
2. La sede sociale può essere trasferita nell'ambito dei territori rappresentati, ovvero essere istituiti uffici amministrativi, sedi operative o sedi decentrate con semplice delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 - Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4- Acronimo ETS (Ente Terzo Settore)

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "**Associazione Monte Rosa Foreste ETS**".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 5 - Scopi

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati o di terzi.
2. Essa opera nei seguenti settori, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del Codice del terzo settore:
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, (con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti

urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281);

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 8 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale.

3. L'Associazione attua una politica sociale di assistenza tecnico - specialistica, assicurando ai propri associati il supporto decisionale, professionale e tecnico che si rende necessario per il conseguimento degli obiettivi sociali.

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) la gestione forestale sostenibile, il mantenimento e lo sviluppo delle molteplici funzioni del patrimonio silvo-pastorale, il mantenimento della salute, della vitalità e della biodiversità dell'ecosistema forestale, il miglioramento delle risorse forestali, del loro valore economico, ambientale, culturale e sociale, la produzione di servizi ecosistemici a favore degli associati e di tutta la collettività;
- b) lo sviluppo della filiera foresta-legno e il conseguimento di valide prestazioni economiche per i propri associati;
- c) la diffusione dell'associazionismo e l'aggregazione in campo forestale e pastorale;
- d) la tutela del paesaggio montano e collinare tradizionale e delle attività economiche che contribuiscono a mantenerlo;
- e) l'accrescimento e il miglioramento professionale e imprenditoriale degli operatori economici della filiera forestale;
- f) l'aggiornamento e la formazione professionale, la diffusione della cultura della sicurezza nel lavoro in bosco, la tutela e la diffusione delle professioni legate al bosco;
- g) la rappresentanza del settore forestale locale nei confronti degli interlocutori istituzionali e dell'opinione pubblica.
- h) l'informazione, la divulgazione, la promozione culturale del bosco nei suoi vari aspetti, la diffusione della cultura del bosco gestito in modo attivo e sostenibile;
- i) l'innovazione scientifica e tecnologica nel settore forestale.

ART. 6 - Oggetto sociale

1. L'Associazione persegue gli scopi sociali attraverso le seguenti attività:

- a) la gestione tecnica, amministrativa ed economica del patrimonio silvo-pastorale per conto dei soci;
- b) la pianificazione silvo-pastorale prevista dalla normativa vigente;
- c) il supporto e l'assistenza tecnico - specialistica a proprietari, operatori, amministratori pubblici e privati;

- d) il supporto tecnico e professionale ai processi decisionali di politica forestale, ambientale e territoriale;
- e) l'accesso e l'impiego ottimale di fondi pubblici e privati dedicati al settore agro-silvo-pastorale, a vantaggio del territorio, dell'ambiente e degli attori della filiera;
- f) l'organizzazione, promozione, supporto di iniziative di divulgazione, informazione, formazione e aggiornamento professionali, di iniziativa dell'Associazione o di terzi;
- g) il coordinamento tecnico delle attività della filiera;
- h) l'animazione del territorio, l'aggregazione della proprietà in forme temporanee e permanenti, la creazione di reti di tipo orizzontale e verticale che coinvolgano i diversi attori della filiera forestale;
- i) la valorizzazione e la riattivazione dei domini collettivi;
- j) il sostegno a iniziative di certificazione forestale e ambientale in linea con gli scopi sociali;
- k) la valorizzazione commerciale dei prodotti del bosco attraverso appropriate azioni di promozione e di marketing;
- l) lo sviluppo della filiera foresta-legno-energia in forme sostenibili;
- m) lo sviluppo del "chilometro zero" e delle filiere di prossimità;
- n) l'attuazione di misure e iniziative per la difesa del patrimonio naturale dagli effetti dei cambiamenti climatici, per la riduzione delle emissioni inquinanti, per il sequestro del carbonio atmosferico;
- o) la valorizzazione della biodiversità del territorio, attraverso la riscoperta e la promozione di prodotti agro-forestali tradizionali;
- p) l'organizzazione di eventi, seminari, convegni, iniziative culturali, in linea con le finalità dell'Associazione;
- q) la partecipazione, in rappresentanza degli associati, a tavoli, organismi associativi di livello superiore, eventi, progetti, iniziative in linea con le finalità dell'Associazione;
- r) la realizzazione, la partecipazione, il supporto a progetti di ricerca e innovazione in campo forestale e ambientale;
- s) ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento

2. L'Associazione può assumere in conferimento il patrimonio agro-silvo-pastorale degli associati, previa espressa concessione scritta da parte degli interessati, che stabilisce termini e modalità di tale conferimento. In tal caso l'Associazione ne diventa il conduttore e provvede alla sua gestione per mezzo di suo personale e di suoi consulenti, a vantaggio degli associati conferenti.

3. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

4. Tra le attività secondarie e strumentali di cui al precedente comma 3, si includono attività aventi come scopo:

- a) la valorizzazione commerciale dei prodotti e benefici derivanti dalla gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale, quali, a titolo non esaustivo, il legname, i prodotti del

sottobosco, i prodotti di alpeggio e più in generale le diverse categorie di servizi ecosistemici ottenibili direttamente o indirettamente da tale patrimonio;

b) la fornitura, attraverso il proprio personale o i soggetti associati, di servizi attinenti il settore agro-silvo-pastorale e ambientale, anche a soggetti non associati.

5. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

TITOLO II: NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

ART. 7 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 8 - Gli associati

1. Possono far parte dell'Associazione persone fisiche e giuridiche, che siano:

- proprietari e gestori, pubblici e privati, di terreni forestali e pastorali, in forma singola o associata, compresi gli enti esponenziali dei domini collettivi;
- imprese di utilizzazioni forestali, di prima e seconda lavorazione e di commercializzazione del legno, operatori in genere della filiera foresta - legno e foresta - legno - energia;
- proprietari o possessori di impianti di arboricoltura da legno.
- enti pubblici e privati, e tutti i soggetti a vario titolo interessati ai temi della gestione del patrimonio silvo-pastorale e della tutela ambientale

2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

4. Il numero degli associati è illimitato.

5. La qualità di associato non è trasmissibile.

ART. 9 - Procedura di ammissione

1. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato.
2. Nella domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.
3. Il Consiglio Direttivo decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte dall'Associazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
4. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni provvede a motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati, i quali possono ricorrere entro trenta giorni appellandosi al giudizio dell'Assemblea.

ART. 10 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati delle attività ed iniziative dell'Associazione, e parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, e favorire in ogni modo gli scopi dell'Associazione;
 - b) osservare criteri di lealtà e correttezza nei rapporti con gli altri soci e con gli organi sociali;
 - c) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - d) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo; i soci morosi possono essere esclusi dal godimento dei diritti sociali.

ART. 11 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per decadenza, quando perdono le caratteristiche o cessano le attività per le quali sono stati ammessi all'Associazione;
- per recesso: l'associato che intenda recedere dovrà inviare apposita comunicazione mediante PEC o raccomandata, con preavviso di almeno sei mesi, comunque non prima del completamento degli interventi realizzati sui suoi terreni, del progetto cui avesse in precedenza aderito, o degli impegni assunti dall'Associazione verso terzi nell'ambito di interventi, progetti o attività che lo riguardino; il mancato invio della comunicazione entro il predetto termine, è di diritto considerato come implicito consenso all'adesione all'Associazione;
- per esclusione, quando incorrono in inadempienza degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti eventualmente adottati, comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, o quando siano intervenuti gravi motivi, quali danni materiali o morali, che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

2. Sulla decadenza e sull'esclusione delibera, sentito il socio interessato, il Consiglio Direttivo, che decide altresì in merito alla decorrenza e al regolamento dei rapporti.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello alla successiva Assemblea ordinaria, che delibera in merito.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 12 - Controversie

1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci o fra alcuni di essi, i loro eredi e l'Associazione circa l'interpretazione ed esecuzione di questo contratto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti convenute ed il terzo dai due arbitri così eletti, ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Vercelli.

2. Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, e le parti si impegnano fin d'ora a dare al lodo spontanea esecuzione come se fosse determinazione della loro stessa volontà.

ART. 13 - Persone retribuite

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 14 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:ⁱ
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) l'organo di controllo;
 - d) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.ⁱⁱ
2. L'elezione degli organi dell'Associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 15 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola col pagamento della quota associativa annuale.
2. Ogni associato ha diritto ad un solo voto.
3. L'associato può farsi rappresentare mediante delega da altro associato; la delega deve essere in forma scritta e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.
4. Ogni associato e non può esercitare il voto per più di 3 deleghe.
5. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
6. L'assemblea degli associati può essere ordinaria o straordinaria.
7. L'assemblea ordinaria è convocata, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno.
8. L'assemblea straordinaria invece può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.
9. La convocazione dell'Assemblea è fatta a cura del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci mediante comunicazione spedita agli associati, a mezzo lettera o messaggio di posta elettronica, almeno 15 giorni prima della data della riunione o, in comprovati casi di urgenza, almeno 7 giorni prima, e dovrà specificare l'ordine del giorno, nonché la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.
10. L'Assemblea può essere convocata, oltre che presso la sede sociale, in altro luogo da indicarsi nell'avviso di convocazione.
11. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di

partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente dello stesso Consiglio Direttivo; in caso di assenza anche di quest'ultimo, l'Assemblea è presieduta dalla persona indicata dai presenti.

13. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

14. Le deliberazioni prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti od astenuti dal voto.

ART. 16 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza fisica o per delega del 50% dei soci, ed in seconda convocazione, con la presenza fisica o per delega di qualunque quorum.

2. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- b) approvare il rendiconto economico-finanziario, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;ⁱⁱⁱ
- e) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti, sia in prima che in seconda convocazione. Nel conteggio non si tiene conto degli astenuti.

ART. 17 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche dello statuto, lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, o quando e per motivi per i quali lo ritenga opportuno.
2. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza fisica o per delega del settanta per cento degli associati ed in seconda convocazione con la presenza fisica o per delega di almeno un terzo degli associati.
3. Le delibere sono prese con maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti in prima convocazione e con la maggioranza assoluta dei presenti in seconda convocazione, anche se si tratta di deliberare lo scioglimento dell'Associazione.
4. Le altre procedure di votazione, funzionamento dell'assemblea, verbalizzazione, sono identiche a quelle dell'Assemblea Ordinaria.

ART. 18 - Nomine degli organi elettivi

1. Le elezioni si svolgono di norma ogni tre anni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, e devono essere indette con un preavviso di quindici giorni e ad ogni modo prima della scadenza delle cariche.
2. Alle elezioni hanno diritto di voto tutti i soci in regola con le norme del presente statuto e dei regolamenti interni.

ART. 19 - Elezione del Consiglio Direttivo

1. Sarà eletto a componente del Consiglio Direttivo chi otterrà il maggior numero dei voti segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello delle persone da eleggere.
2. In caso di parità è preferito il candidato più anziano per iscrizione all'Associazione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
3. Nell'elezione del Consiglio Direttivo non è ammesso il voto per delega.

ART. 20 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione; è composto da un numero minimo di tre a un numero massimo di sette membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
2. I Consiglieri durano in carica tre anni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, comunque per non più di tre esercizi, e sono rieleggibili.

3. I membri del Consiglio sono di nomina elettiva, e sono scelti dall'Assemblea anche tra i non soci. La maggioranza dei Consiglieri dev'essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
4. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

ART. 21 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, quale espressione del corpo sociale, ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.
2. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di:
 - a) nominare il Presidente e il Vice Presidente. Il Vice Presidente è destinato a sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
 - b) nominare il Segretario ed eventualmente il Direttore Tecnico;
 - c) assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
 - d) predisporre annualmente il rendiconto economico-finanziario, stabilire la quota di iscrizione e le quote annuali dovute dai soci ed i relativi termini di pagamento;
 - e) redigere, qualora si verifichino ricavi o entrate superiori a 1 milione di euro, il bilancio sociale;
 - f) deliberare l'accettazione, la decadenza o l'esclusione dei soci;
 - g) compilare, se ritenuto utile, il regolamento interno che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, nonché le modifiche del regolamento stesso;
 - h) deliberare sull'ammissione o meno di nuovi soci;
 - i) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività;
 - j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne, in una nota integrativa al bilancio, il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;^{iv}
 - o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni.
3. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più Consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e può designare eventuali collaboratori per le attività sociali anche fra i non soci.

ART. 22 - Il Consiglio Direttivo: convocazione, funzionamento e voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato, di norma, una volta ogni tre mesi e ogniqualvolta la convocazione sia richiesta da almeno due dei suoi componenti.
2. L'avviso di convocazione è fatto mediante messaggio di posta elettronica, e deve indicare il luogo, la data e l'ora gli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.
5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente o, in mancanza, da chi viene indicato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione. I verbali di ciascuna riunione saranno approvati nella seduta immediatamente successiva.

ART. 22 bis - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo, e decade alla scadenza dello stesso
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.^v
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

ART. 23 - Consiglieri

1. La carica del Consigliere è "*ad personam*" e non può essere delegata.
2. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;^{vi}
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'ART. 20, c. 4, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'ART. 11 del presente Statuto.
3. Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio od i soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione i Consiglieri eletti.
4. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
5. Se nel corso del triennio vengono a mancare i Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni secondo le modalità previste dallo Statuto.

ART. 24- Segretario

1. Il Segretario dipende dal Presidente e provvede, sotto la sua vigilanza, a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione.
2. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, anche eventualmente fra i Consiglieri, e dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio che lo ha nominato. Nelle more dell'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo, il Segretario uscente rimane in carica fino ad avvenuta nomina di un nuovo Segretario.
3. Il Segretario sovrintende all'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione e ne è responsabile; egli è altresì responsabile della tenuta dei libri sociali e dei compiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo.
4. Le sue attribuzioni possono essere meglio specificate nel regolamento attuativo dello statuto o nell'atto di nomina adottato dal Consiglio Direttivo.
5. Egli può assumere, su mandato del Consiglio Direttivo, le funzioni del Direttore.

ART. 25- Direttore

1. È facoltà del Consiglio Direttivo nominare un Direttore per sovrintendere alle attività dell'Associazione e fornire il supporto tecnico ritenuto necessario al perseguimento degli scopi statutari.
2. Qualora nominato, il Direttore:
 - a) pianifica, dirige e coordina le attività dell'Associazione;
 - b) dirige e coordina il personale eventualmente assunto o incaricato per lo svolgimento di tali attività;
 - c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dei provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente con i poteri del Consiglio Direttivo;
 - d) firma la corrispondenza dell'Associazione e gli atti che non siano riservati al Presidente e al Segretario;
 - e) predispone le proposte dei piani di attività di cui all'ART. 33, e del bilancio di previsione, e le sottopone al Consiglio Direttivo.
3. Ulteriori attribuzioni del Direttore possono essere specificate nel regolamento attuativo dello statuto o nell'atto di nomina adottato dal Consiglio Direttivo.

ART. 26 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'Assemblea elegge un organo di controllo con le competenze di cui all'articolo successivo.
2. L'organo di controllo, eventualmente nominato, è formato da uno a tre membri,^{vii} eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.
3. La durata dell'organo di controllo è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina, ed esso è rieleggibile.
4. L'organo di controllo, qualora composto da più membri, nomina al proprio interno un Presidente.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART. 27 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.^{viii}

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 28 - Organo di revisione legale dei conti

1. L'Assemblea può eleggere, eventualmente su proposta del Consiglio Direttivo, da uno a tre Revisori dei Conti (di cui uno Presidente e fino a due Supplenti), anche fra i non associati, che rimarranno in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. I membri dell'Organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

3. I Revisori dei Conti devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

4. Ad essi spetta la revisione legale dei conti, riferendone all'Assemblea Ordinaria. Essi hanno facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

5. L'Organo di revisione dei conti è obbligatorio qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore^{ix}.

TITOLO IV: I LIBRI SOCIALI

ART. 29 - Libri sociali e registri

1. Oltre le scritture contabili previste per legge, l'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

TITOLO V: NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

ART. 30 - Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- quote associative;
 - riserve;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o comunque acquistati;
 - rendite patrimoniali;
 - proventi derivanti da attività di raccolta fondi;
 - rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del terzo settore;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato allo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. Alle spese di gestione dell'Associazione si provvede con le somme provenienti dal patrimonio sociale.
5. L'Associazione si riserva di reperire di volta in volta i fondi necessari a svolgere le proprie attività e a sostenere le proprie iniziative, anche facendo ricorso a linee di finanziamento privato e pubblico.
6. Per le attività a finanziamento pubblico che interessino terreni di proprietà degli associati, gli oneri relativi agli investimenti per la parte non coperta da contributo sono posti a carico del proprietario dei terreni sui quali siano realizzati gli interventi preventivamente concordati.

7. Le regole di partecipazione ai servizi e alle attività istituzionali dell'Associazione potranno prevedere la partecipazione economica degli associati fruitori e degli Enti locali per i territori di competenza, sotto forma di quote associative integrative.

8. Per la copertura dei costi eventualmente necessari alla gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale conferito dagli associati, l'Associazione stabilisce quote associative integrative a carico degli interessati, previo accordo con gli stessi.

ART. 31 - Esercizio sociale e destinazione dei residui

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

2. L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione sia imposta dalla Legge.

ART. 32 - Rendiconto annuale e bilancio di esercizio^x

1. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del rendiconto annuale o del bilancio di esercizio, secondo i casi previsti dall'art. 13, comma 1 del Codice del terzo settore^{xi}, i quali dovranno essere approvati dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni^{xii} dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

2. Il rendiconto annuale, o il bilancio di esercizio, dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

3. I Soci hanno altresì diritto di ottenere - facendone domanda scritta - quelle altre informazioni sulle quali il Consiglio Direttivo non ritenga necessario mantenere la riservatezza. I rendiconti devono essere depositati presso la sede, anche dopo la loro approvazione, affinché i soci possano prenderne visione e/o estrarne copia.

TITOLO VI: ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 33 - Pianificazione delle attività

1. Le attività dell'Associazione sono programmate in base a piani annuali ed eventualmente pluriennali, predisposti dal Consiglio Direttivo con il supporto del personale tecnico e dei consulenti eventualmente incaricati.

2. I piani delle attività contengono, oltre a una descrizione delle attività:

- le necessarie coperture finanziarie;
- gli obiettivi generali e specifici da raggiungere;
- eventuali indicatori utili a valutare *ex post* il grado di raggiungimento di tali obiettivi.

TITOLO VII: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 34 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del Codice del terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del terzo settore.

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

NOTE

i. Il Presidente non compare nell'elenco degli organi sociali poiché non è eletto direttamente dall'Assemblea, ma è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

ii. Ex art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, è obbligatorio nominare l'organo di revisione nel momento in cui l'associazione superi, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti tre limiti:

- a) 1.100.000 euro di attivo dello stato patrimoniale;
- b) 2.200.000 euro di entrate;
- c) 12 dipendenti occupati in media durante l'esercizio sociale.

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi tali limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di revisione è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art.10 del Codice del Terzo settore.

Al di fuori delle ipotesi sopra indicate, la nomina dell'organo di revisione assume carattere discrezionale.

iii. Ex art.14, c.1, del Codice del Terzo settore, la redazione del bilancio sociale è obbligatoria solamente per gli enti del Terzo settore che hanno più di 1 milione di euro di entrate o ricavi annui.

iv. Ex art.13, c.6, del Codice del Terzo settore, qualora l'associazione svolga attività diverse da quelle di interesse generale (ex art.6 del Codice) è compito del Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale di tali attività, a seconda dei casi, nella relazione di (tale documento illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie) o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

v. Le dimissioni del Presidente sono un atto giuridico unilaterale e non necessitano pertanto di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, il quale si limita a prenderne atto.

vi. Le dimissioni del Consigliere sono un atto giuridico unilaterale e non necessitano pertanto di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, il quale si limita a prenderne atto.

vii. Rispetto a quanto indicato nel modello di statuto, può essere previsto un diverso numero di componenti dell'organo di controllo. Può essere altresì prevista l'elezione di un organo di controllo monocratico, cioè formato da un unico componente.

Nei casi in cui l'organo di controllo sia obbligatorio ai sensi dell'art.30, c.2, del Codice del Terzo settore, questo può essere:

-
- a) monocratico: in tal caso l'unico componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile, cioè tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro;
 - b) collegiale: in tal caso i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei suoi componenti.

Al di fuori dei casi in cui l'organo di controllo è obbligatorio, qualora l'associazione scelga comunque di nominarlo, è opportuno che il componente (in caso di organo monocratico) o almeno uno dei componenti (in caso di organo collegiale) sia scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

viii. Nel caso in cui si scelga di affidare all'organo di controllo anche la revisione legale dei conti, e quindi si decida di non nominare un apposito organo di revisione, l'organo di controllo deve essere costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nel caso di istituzione di patrimoni destinati ex art.10 del Codice del Terzo settore, la revisione legale è obbligatoria e non può essere affidata all'organo di controllo: in tal caso deve quindi essere nominato un apposito organo di revisione.

ix. Art. 31 Codice del terzo settore:

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

x. Il bilancio di esercizio che la legge (in particolare l'art.20, c.1, del Codice civile e l'art.25, c.1, del Codice del Terzo settore) prevede come obbligatorio è il bilancio consuntivo. Il bilancio preventivo è invece facoltativo; diventa obbligatorio qualora lo si preveda in statuto.

xi. Ex art.13, c.1, del Codice del Terzo settore, gli enti del Terzo settore (e quindi anche le APS) devono redigere il bilancio di esercizio, il quale è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione (tale documento illustra le poste di

bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie), se le entrate o i proventi annuali sono pari o superiori a 220.000 Euro.

Se invece le entrate o i proventi annuali dell'ente sono inferiori a 220.000 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del semplice rendiconto per cassa.

xii. Applicando per analogia quanto dispone l'art.2364, c.2, del Codice civile in tema di società, è possibile prevedere, nel caso di particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, un maggior termine per la convocazione dell'Assemblea, comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale maggior termine deve comunque essere espressamente previsto dallo statuto.